

8.2.9.3.6. 10.2. Sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura

Sottomisura:

- 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

8.2.9.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura, in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 9 , dell'Art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, prevede un sostegno alla conservazione, all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, nel rispetto del Regolamento Delegato 807/2014 in particolare dell'Art. 8.

La sottomisura 10.2, prevede un sostegno alle attività di tutela della biodiversità agraria attraverso azioni volte al recupero, conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche di interesse agricolo della Toscana, a partire da quelle (n. 702) già recuperato dal 2008 ad oggi, grazie al sostegno previsto dalla precedente programmazione dello sviluppo rurale (PSR 2007/2013). Per non perdere l'importante patrimonio genetico raccolto, caratterizzato e conservato fino ad oggi, risulta fondamentale continuare a sostenere tali attività.

Nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 9, art. 28, Reg. (UE) 1305/2013, secondo il quale per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8 dello stesso art. 28, gli impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati al paragrafo 2, e dall'esperienza suddetta e realizzata in questo campo dal 2008 ad oggi, la conservazione e tutela del risorse genetiche autocone a rischio di estinzione, non risulta un'attività redditizia pertanto non interessante e garantita nel tempo da soggetti privati, pertanto solo un ente pubblico che opera nel rispetto della direttiva europea sugli appalti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi, può realizzare in proprio e attraverso soggetti esterni (pubblici e privati), le attività necessarie a garantire una corretta conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in oggetto, il corretto coordinamento delle attività, la ragionevolezza dei costi, la necessaria competenza per evitare inutili sovrapposizioni, attività non compatibili tra di loro e soprattutto con risultati non confrontabili con altri simili (caratterizzazione).

Con la presente sottomisura 10.2 si intende:

- proseguire la positiva esperienza in termini di recupero, caratterizzazione e conservazione delle risorse genetiche autoctone vegetali e animali a rischio di estinzione della Toscana, con la quale è stato possibile caratterizzare, tutelare e mettere in sicurezza quasi la totalità delle 702 (v. tabella allegata) razze e varietà vegetali locali;
- attivare azioni volte all'uso e sviluppo sostenibile delle stesse risorse genetiche, attraverso le seguenti azioni (Art. 8 del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014):

a) azioni mirate:

- azioni che promuovono la conservazione "in situ" (coltivatori custodi) ed "ex situ" (banche del germoplasma);
- progetti locali realizzati da soggetti scientifici e non, per la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nel settore agricolo, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle

risorse genetiche nell'azienda agricola, sia delle collezioni "ex situ" e delle banche dati;

b) azioni concertate: azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo sia a livello regionale attraverso la "Rete di conservazione e sicurezza", sia nazionale che dell'Unione Europea fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;

c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.

Sulla base dell'esperienza positiva sia in termini di semplificazione amministrativa che di risultati raggiunti, realizzata con il precedente PSR 2007/2013, viene pertanto individuato l'ente pubblico Terre Regionali Toscane, soggetto "in house" della Regione Toscana, come beneficiario unico della sottomisura, che assuma in se' tutti gli impegni necessari alla conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche autoctone toscane a rischio di estinzione.

Sono escluse dal sostegno della presente sottomisura le attività contemplate dai seguenti tipi di operazione: 10.1.5 "Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione" e 10.1.4 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" del PSR 2014/2020 della Regione Toscana.

Sono inoltre escluse dal sostegno della presente sottomisura, nell'ambito del miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità, gli interventi sostenuti dal PSRN, in particolare la gestione e funzionamento dei registri anagrafici nazionali (RR AA), la gestione e funzionamento dei libri genealogici (LL.GG.) e le Associazioni nazionali di razza/specie, ufficialmente riconosciute in quanto gestori dei suddetti RR.AA. e LL.GG. Per la complementarietà con il PSRN si rimanda al capitolo 14.1.2. del presente PSR.

La sottomisura tende a dare una risposta al fabbisogno 11 in materia di tutela della biodiversità agraria. Infatti l'operazione sostiene l'attività di raccolta, conservazione, tutela e di valorizzazione (azioni mirate, concertate e di accompagnamento) delle razze e varietà locali a rischio di estinzione, individuate come tali nei Repertori regionali delle risorse genetiche autoctone, istituiti ai sensi della normativa regionale suddetta (LR 64/04 e relativo regolamento di attuazione di cui al DPGR 1/03/2007, n. 12/R).

La sottomisura contribuisce direttamente alla Focus area 4a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa, in particolare attraverso la tutela dell'agrobiodiversità.

La sottomisura 10.2 risponde all'obiettivo trasversale "Ambiente" in quanto la reintroduzione sul territorio della coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione della Toscana favorisce la salvaguardia di ambienti, colture e varietà tradizionali e la tutela della biodiversità; inoltre può contribuire anche alla protezione delle risorse idriche, in relazione alle minore esigenze di acqua e nutrienti delle varietà locali e "Cambiamenti climatici", in quanto la diffusione di varietà locali meno esigenti e meno sensibili agli stress climatici può favorire la riduzione dell'impiego di input chimici e idrici e aumentare la resilienza dei sistemi agricoli a condizioni ambientali sub ottimali.

8.2.9.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale

8.2.9.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Legge dello Stato Italiano del 14-2-1994 n. 124 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la Biodiversità di Rio de Janeiro del 1992

Legge dello Stato Italiano del 6-4-2004 n. 101 di ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.

D.M. 6 luglio 2012 “Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario”

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni.

L.R. 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale” (LR 64/04)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 1 marzo 2007, n. 12/R (regolamento di attuazione della LR 64/04)

8.2.9.3.6.4. Beneficiari

Nel rispetto dell’Art. 28 (9) del Reg. (UE) 1305/2013 e vista la tipologia di attività sostenuta dalla presente sottomisura (azioni mirate, concertate e di accompagnamento al fine del sostegno alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura) il beneficiario è individuato nell’ente pubblico “Terre Regionali Toscane”, soggetto “in house” della Regione Toscana che opera nel rispetto della direttiva europea sugli appalti pubblici per l’acquisizione di beni e servizi, garantendo la ragionevolezza dei costi.

8.2.9.3.6.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”, ai fini della presente operazione sono ammissibili i costi relativi alle seguenti azioni previste dal Regolamento Delegato (UE) 807/2014:

- rimborsi spese forfettari stabiliti a monte e per specie, dalla Regione Toscana, sulla base dell’esperienza della precedente programmazione sullo sviluppo rurale, per il sostegno alla

conservazione “in situ” (coltivatori custodi) ed “ex situ” (banche del germoplasma);

- spese per la realizzazione di progetti locali realizzati da soggetti scientifici e non, per la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzo delle risorse genetiche nel settore agricolo, nonché per la compilazione di inventari basati sul web, sia delle risorse genetiche attualmente conservate “in situ”, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell’azienda agricola, sia delle collezioni “ex situ” e delle banche dati;
- spese per la promozione e lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo sia a livello regionale con la “Rete di conservazione e sicurezza”, sia nazionale che dell’Unione Europea fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;
- spese per la realizzazioni di azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche;
- *costi indiretti. Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale.*

8.2.9.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

- la presentazione di un progetto pluriennale, con verifiche annuali, di attuazione delle azioni necessarie (mirate, concertate e di accompagnamento) alla conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, distinte per specie;
- il coordinamento, il controllo e la verificabilità della corretta realizzazione delle attività previste, (raccolta, caratterizzazione, conservazione “in situ” ed “ex situ” e utilizzo delle risorse genetiche autoctone, soprattutto quelle a rischio di estinzione);
- rendicontazione delle spese sostenute e della correttezza tecnico-amministrativa seguita per la realizzazione delle stesse, garantendo la ragionevolezza dei costi, soprattutto in merito al rispetto della direttiva europea sugli appalti pubblici per l’acquisizione di beni e servizi.

8.2.9.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non pertinente.

Terre Regionali Toscane, quale ente pubblico “in house” della Regione Toscana, nel caso di acquisizione di beni e servizi, deve operare nel rispetto della direttiva europea sugli appalti pubblici, tenendo presente i seguenti principi di selezione:

- competenza in materia di raccolta, conservazione, caratterizzazione, tutela e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone della Toscana soprattutto quelle a rischio di estinzione;
- specifica esperienza o capacità professionale in materia
- il regolare possesso di strutture/attrezzature idonee a consentire la corretta conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione della Toscana.

8.2.9.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo 100% delle spese sostenute e ammissibili.

I costi indiretti sono determinati a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013, comma 1 opzione d) "finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo", definite come da art. 68 comma 1 b) "tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

Tutti gli altri costi sono determinati secondo l'opzione a) relativa al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, del medesimo Reg. (Ue) n. 1303/2013, art. 67.

8.2.9.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi nell'attuazione dell'operazione 10.2 sono principalmente i seguenti:

- non corretta conservazione "in situ/on farm" delle varietà locali a rischio di estinzione della Toscana, consegnate ai coltivatori custodi;
- non corretta conservazione "ex situ" presso la Banca Regionale del Germoplasma delle razze e varietà locali a rischio di estinzione della Toscana;
- mancata attivazione di progetti specifici sulla conservazione, sviluppo e uso sostenibile delle razze e varietà locali a rischio di estinzione della Toscana,;
- mancato coinvolgimento dei Coltivatori Custodi o degli allevatori di razze autoctone a rischio di estinzione, nei progetti di conservazione, sviluppo e uso sostenibile delle razze e varietà locali a rischio di estinzione;
- mancato monitoraggio sullo stato di conservazione delle varietà locali a rischio di estinzione.

8.2.9.3.6.9.2. Misure di attenuazione

- Controllo e verifica sul 100% delle varietà locali a rischio di estinzione della Toscana, al fine di verificarne la corretta conservazione "in situ" ed "ex situ", nel tentativo di evitarne l'ibridazione, l'inquinamento e la perdita.
- Adozione di un sistema regionale di gestione delle inadempienze attraverso una corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni con particolare attenzione alla "pesatura" dell'inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione;
- Corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni dal sostegno previsto attraverso la "pesatura" dell'inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione
- Verifiche annuali della corretta realizzazione del progetto di conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche autoctone toscane, soprattutto quelle a rischio di estinzione; Azioni di rettifica annuali del progetto pluriennale, qualora si verifici la necessità di adattare il progetto alle mutate condizioni locali;
- Valutazione da parte del Settore competente della Giunta Regionale Toscana, della pertinenza,

congruità e qualità della proposta di progetto annuale di attuazione della presente sottomisura

8.2.9.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

- controllo da parte del Settore della Regione Toscana preposto alla validazione della relazione tecnico-finanziaria e rendicontazione delle spese sostenute dal Settore competente;
- verifica amministrativa sulla domanda annuale dell'ente Terre Regionali Toscane;
- controllo da parte del Settore competente della Regione Toscana dell'effettiva realizzazione delle attività previste e della loro corretta realizzazione e rendicontazione;
- verifiche in loco;
- verifiche amministrative e in loco sul 100% delle attività realizzate

8.2.9.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Non pertinente.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le risorse genetiche oggetto di sostegno della presente sottomisura, sono le razze e le varietà locali a rischio di estinzione della Toscana iscritte nel Repertorio regionale della Legge Regionale 64/04 sulla tutela e valorizzazione delle razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana. Il

Repertorio regionale attualmente annovera 825 accessioni delle quali 702 sono a rischio di erosione genetica. Il Repertorio regionale è consultabile sul sito <http://germoplasma.arsia.toscana.it/Germo/>, la loro determinazione è avvenuta nella precedente programmazione dello sviluppo rurale. Oggi nel rispetto dell'Art. 7 del Regolamento Delegato 807/2014.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Non pertinente

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per questa sezione si rimanda alle singole operazioni.

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

Per questa sezione si rimanda alle singole operazioni.

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

Per questa sezione si rimanda alle singole operazioni.

8.2.9.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per questa sezione si rimanda alle singole operazioni. Per la parte di condizionalità generale si rimanda al paragrafo 8.1.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per questa sezione si rimanda alle singole operazioni.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le razze e varietà locali a rischio di estinzione della Toscana sono quelle iscritte nel Repertorio regionale della LR 64/04 sulla tutela e valorizzazione delle razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana, consultabile dal sito <http://germoplasma.arsia.toscana.it/Germo/>.

Le varietà di cui alla Direttiva 2008/62/CE, alla Direttiva 2009/145/CE e alla Direttiva 2008/90/CE sono tenute con appositi registri nazionali dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Per questa sezione si rimanda alle singole operazioni.

8.2.9.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Per gli impegni pluriennali, ai fini della semplificazione si procede:

1. ad uniformare gli impegni della programmazione 2007-2013 con quelli della programmazione 2014-2020;
2. all'aggiornamento dei premi concessi nella precedente programmazione in quanto interessati da variazioni medie di prezzi e di costi di produzione poichè elaborati con dati antecedenti al 2007;
3. accorpamento dei premi concessi nella precedente programmazione secondo le macro categorie individuate per la nuova programmazione (gruppi di colture).

Nei contratti attualmente in uso, ai beneficiari della precedente programmazione viene data la possibilità di recedere dall'impegno senza l'obbligo di restituzione di quanto già percepito.

L'aggiornamento dei premi non ha effetto retroattivo ma riguarda esclusivamente le annualità future con riferimento alla domanda di pagamento presentata successivamente all'approvazione del PSR 2014-2020.

Coloro i quali terminano l'impegno quinquennale in prossimità del termine di presentazione della domanda per i nuovi impegni sulla programmazione 2014-2020, possono presentare domanda di aiuto. Per l'eventuale premio concesso si procede ad una decurtazione del premio stesso pari ad una percentuale determinata in base al periodo di sovrapposizione dei due impegni, in modo da garantire che non vi sia un doppio pagamento per uno stesso periodo di impegno.